

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **323/1990** (ECLI:IT:COST:1990:323)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **13/06/1990**; Decisione del **26/06/1990**

Deposito del **05/07/1990**; Pubblicazione in G. U. **18/07/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15792**

Atti decisi:

N. 323

## ORDINANZA 26 GIUGNO-5 LUGLIO 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.80- bis T.U. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), in relazione agli artt. 321, 253, 262 e 263 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1990 dal G.I.P. presso la Pretura di Forlì nel procedimento penale a carico di Iacovelli Luciano ed altra, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza 16 gennaio 1990 il Giudice delle indagini preliminari presso la Pretura di Forlì sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.80-bis, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada) in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione;

che, secondo il giudice rimettente, fra i casi regolati dalla norma denunciata e le fattispecie di sequestro contemplate in via generale dal nuovo codice di procedura penale vi sarebbe disparità di trattamento senza alcuna razionale giustificazione;

che, in particolare, lamenta il giudice a quo che, mentre l'art. 321 cod. proc. pen. attribuisce al g.i.p. la competenza a disporre, su richiesta del p.m., il sequestro preventivo (quale sostanzialmente appare quello previsto dall'art. 80- bis cod. strad.), quest'ultimo, invece, obbliga ad attuarlo ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;

che, a fronte poi della richiesta di restituzione avanzata dall'interessata, a' sensi dell'art. 262 cod. proc. pen., sorgerebbero - secondo l'ordinanza - ulteriori problemi: sia perché non si giustificerebbe la permanenza di un sequestro che non riveste gli estremi di cautela probatoria, sia perché in realtà si tratta di un sequestro preventivo,

che, pertanto, riconosce il giudice essere mancante "del tutto la materia oggetto di una pronuncia del g.i.p., in relazione ai termini per i quali è stato sollecitato il suo intervento (art. 263, comma quarto, cod. proc. pen.)";

che, tuttavia, egli ritiene che sussista la denunciata disparità di trattamento che giustifica la sollevata questione,

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione;

Considerato che il sequestro di cui all'art. 80- bis, comma secondo, cod.strad. possiede essenzialmente natura di carattere "preventivo", come riconosce l'ordinanza, in quanto mira ad evitare che la libera disponibilità del veicolo possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o comunque agevolare la commissione di altri reati, proprio come previsto dall'art. 321 cod. proc. pen.;

che la permanenza di tale particolare sequestro nell'ordinamento si evince peraltro chiaramente ex art. 229 delle Disposizioni di coordinamento che, disponendo la continuazione dell'osservanza dei termini più brevi, previsti da leggi o decreti, per la trasmissione del verbale di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria e per la successiva convalida, implicitamente riconosce la coesistenza dei sequestri disciplinati da leggi penali diverse dal codice con quelli contemplati nello stesso codice di procedura penale;

che, d'altra parte, il veicolo sequestrato rappresenta pur sempre "corpo di reato" ai sensi dell'art. 253, comma secondo cod. proc. pen. giacché, attraverso il suo illecito affidamento da parte di uno degli imputati, l'altro ha potuto commettere, mediante esso mezzo, il reato di guida senza patente;

che, se è vero che, ai termini dell'art. 321, primo comma, cod. proc. pen., la competenza ad emettere il provvedimento di sequestro preventivo appartiene al g.i.p. su richiesta del pubblico ministero, è pur vero, però, che, per il disposto di cui all'art. 354, secondo comma, allorquando il pubblico ministero non possa tempestivamente intervenire (com'è il caso della flagranza del reato), gli ufficiali di polizia giudiziaria "sequestrano il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti" (ultimo inciso del secondo comma) ed anzi, per il disposto di cui all'art. 113 delle

norme di coordinamento, il sequestro può essere eseguito anche dagli agenti di polizia giudiziaria nei casi di particolare necessità ed urgenza;

che, in tal caso, come previsto dall'art. 355, secondo comma, cod. proc. pen., è proprio il pubblico ministero competente per la convalida del sequestro, sicché nella specie questa è tutt'altro che irrilevante, come invece ritiene l'ordinanza;

che conseguentemente non esiste sostanziale incompatibilità o differenziato trattamento fra l'ipotesi di sequestro prevista dall'art. 80-bis, comma secondo, cod. strad. e la fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 321, 354, secondo comma, ultimo inciso e 355 commi primo e secondo, cod. proc. pen.;

che, avverso la convalida del sequestro da parte del pubblico ministero, e contro lo stesso decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, non esiste altro rimedio, ai sensi degli artt. 355, terzo comma, e 322 cod. proc. pen., se non la richiesta di riesame;

che la legge processuale prevede un unico caso di "revoca" da parte del g.i.p., allorquando, cioè, risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità del sequestro;

che la parte interessata si è avvalsa, invece, della procedura ex art. 262 cod. proc. pen., prevista per le restituzioni in caso di "sequestro a fini di prova", e ciò mentre aveva invano esperito la richiesta di riesame che il Tribunale aveva respinto;

che, pertanto, il g.i.p. doveva soltanto trarre le conseguenze da siffatta anomala situazione processuale, anziché sollevare una questione di legittimità costituzionale che appare manifestamente destituita di fondamento;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada) sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo della Costituzione, dal Giudice delle indagini preliminari presso la Pretura di Forlì con ordinanza 16 gennaio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*